REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI

INDICE

TITOLO I • DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. • Oggetto e scopo del regolamento

TITOLO II • ENTRATE PROVINCIALI

Art. 2. • Individuazione delle entrate

Art. 3. • Regolamenti per tipologie di entrate

Art. 4. • Limiti alla potestà regolamentare in materia tributaria

Art. 5. • Aliquote, tariffe e prezzi

Art. 6. • Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III • TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Art. 7. • Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Art. 8. • Efficacia temporale delle norme tributarie

Art. 9. • Rapporti con il contribuente e informazione

Art. 10. • Conoscenza degli atti e semplificazione

Art. 11. • Interpello del contribuente

Art. 12. • Chiarezza e motivazione degli atti

TITOLO IV • GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 13. • Soggetti responsabili

Art. 14. • Modalità di versamento

Art. 15. • Attività di verifica e di controllo

Art. 16. • Poteri ispettivi

Art. 17. • Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi

Art. 18. • Dilazioni di pagamento

Art. 19. • Sanzioni

TITOLO V • ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 20. • Forme di riscossione

Art. 21. • Tutela dell'integrità patrimoniale

Art. 22. • Formazione dei ruoli e procedure di riscossione coattiva

Art. 23. • Abbandono del credito

TITOLO VI • ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 24. • Tutela giudiziaria

Art. 25. • Autotutela

Art. 26. • Accertamento con adesione

Art. 27. • Riduzione delle sanzioni

TITOLO VII • DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28. • Concessionari della riscossione

Art. 29. • Disposizioni finali

Art. 30. • Disposizioni transitorie

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 concernente la potestà regolamentare generale delle Province in materia tributaria.

2. La presente disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non già disciplinato da quest'ultimo.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e tributaria in particolare, nel rispetto dei principi stabiliti con la L. n. 212/2000 concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Titolo II - ENTRATE PROVINCIALI

Articolo 2

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle di seguito elencate:

- Le entrate tributarie;
- Le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- Le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- Le entrate derivanti da canoni d'uso, compresi proventi e relativi accessori;
- Le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile;
- Le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- Le entrate derivanti da somme spettanti alla Provincia per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
- Le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro.

2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

Articolo 3

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.

2. I regolamenti sono adottati e diventano efficaci nei termini previsti dalla normativa di legge vigente al momento della loro adozione.

3. I regolamenti che disciplinano entrate tributarie debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, unitamente alle deliberazioni di approvazione, e resi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 4

Limiti alla potestà regolamentare in materia tributaria

1. Con riferimento alle entrate tributarie, in base all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, i relativi regolamenti non possono dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Articolo 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio Provinciale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi.

2. Compete alla Giunta Provinciale la determinazione delle aliquote dei tributi, e delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto diversamente stabilito da regolamenti speciali o dalla legge.

3. Le predette deliberazioni sono adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, ai sensi dell'art.54 del D. Lgs.446/1997.

4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, s'intendono prorogate le aliquote e tariffe e prezzi in vigore.

Articolo 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Provinciale disciplina le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, o delle altre deliberazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, a carattere cogente e che non

abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.

Titolo III - TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 7

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I richiami di disposizioni normative contenuti nei regolamenti si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Il Consiglio Provinciale può adottare provvedimenti di interpretazione autentica di norme tributarie, solo in casi eccezionali e in conformità al disposto dell'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni dei Consigli Provinciali. I provvedimenti di interpretazione autentica dovranno essere qualificati come tali.

Articolo 8

Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Salvo quanto previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, e dall'articolo 7, comma 2 del presente regolamento, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Articolo 9

Rapporti con il contribuente e informazione

1. I rapporti tra contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. La Provincia assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative emanate dalla stessa in materia tributaria, anche curando, quando il caso, la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici provinciali cui fanno capo le singole entrate, e presso l'U.R.P. (ufficio relazioni con il pubblico) provinciale; assume inoltre idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

3. La Provincia porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni di carattere generale da essa emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti in ambito tributario.

Articolo 10
Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Il Responsabile di ciascuna entrata tributaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari e quanto previsto al successivo art. 17, comma 3.

2. Il Responsabile di ciascuna entrata tributaria deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che verifica e di controllo si rinvia a quanto più dettagliatamente indicato al successivo art. 15.

3. Il Responsabile di ciascuna entrata tributaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente stesso. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, L. 7 agosto 1990 n. 241 relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Responsabile dell'entrata deve invitare il contribuente, tramite il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora,

a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non ravvedibili.

Articolo 11

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia, che risponde entro centoventi giorni a cura del Responsabile della relativa entrata, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che la Provincia concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dalla Provincia entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, la Provincia può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 9, comma 3. 5. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il Responsabile dell'entrata, entro quindici giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma rimane sospeso fino alla ricezione della risposta del Ministero stesso o comunque fino al decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 11 L. n. 212/2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". Il Responsabile dell'entrata darà risposta all'interpello entro trenta giorni dalla ricezione del parere ministeriale o dalla scadenza dei centoventi giorni previsti dal cit. art. 11 L. n. 212/2000.

Articolo 12

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Provincia sono motivati, e devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.

2. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Provincia e gli atti dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il Responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Titolo IV - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 13

Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'ente i Responsabili del Servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal Servizio medesimo.

2. Il Responsabile di cui al comma 1 cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e di verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al Servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 comma 3 del D.Legs.18/8/2000, n. 267.

3. Per le entrate tributarie e le altre entrate di spettanza della Provincia per le quali specifiche norme di legge o regolamentari prevedano la riscossione coattiva con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/1973, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, e dei Decreti

Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile dell'ufficio Tributi.

4. I ruoli vengono compilati sulla base dei dati forniti dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

5. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il Funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Articolo 14

Modalità di versamento

1. In via generale, fermo restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:

a) Versamento diretto alla tesoreria provinciale;

b) Versamento nei conti correnti postali intestati alla Provincia per specifiche entrate,
ovvero nel conto corrente postale intestato alla Provincia - servizio di tesoreria;

c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite Istituti bancari e creditizi, a favore delle tesoreria provinciale;

d) Assegno, fermo restando che qualora risulti scoperto e/o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 39 della legge 27/12/1997 n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per costatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21/12/1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

e) Mediante carta di credito o altro strumento di pagamento di Istituto convenzionato con il tesoriere provinciale.

Articolo 15

Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi", con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13 concernenti la partecipazione al procedimento amministrativo.

3. In particolare i Responsabili di cui al comma 1 debbono evitare qualsiasi diseconomia nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

4. I Responsabili di cui al comma 1, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, anche se suscettibili di prova contraria, debbono invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni alla Provincia ovvero nelle forme associate previste negli articoli 27, 30, 31, 32, D.Lgs. n. 267/2000 concernenti rispettivamente le comunità montane, le convenzioni tra enti locali, i consorzi, le unioni di comuni, secondo le indicazioni

dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997 concernente l'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.

6. La Giunta Provinciale, su proposta del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

7. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Provinciale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

8. Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall'art. 12 della L. n. 212/2000, recante "Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali".

Articolo 16

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente la Provincia si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Articolo 17

Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute alla Provincia non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie; in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il precedente comma.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le spese postali e/o di notifica sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

4. La Provincia, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può stabilire per i propri tributi l'applicazione di tassi d'interesse determinati nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso d'interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, L. n. 133/1999, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

Articolo 18

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al Contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/1/1988 n. 43, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

b) Durata massima ventiquattro mesi;

c) Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

d) Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle

spese di procedura sostenute dalla Provincia. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia. Si applica l'art. 8, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il funzionario responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.

Articolo 19

Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono graduate considerato altresì quanto previsto dal successivo art. 27, con la deliberazione di Giunta Provinciale sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 L. n. 449/1997 concernente disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali e possibilità di riduzione delle sanzioni.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Provinciale, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Titolo V - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Articolo 20

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso le procedure previste dal D.P.R. n. 602/1973 concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, tenuto conto di quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione.

2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui al R.D. n. 639/1910 concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Articolo 21

Tutela dell'integrità patrimoniale.

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, in conformità alle disposizioni normative regolanti la materia.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni tributarie emanate dalla Provincia non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile e dalle leggi in materia.

4. La Provincia è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Articolo 22

Formazione dei ruoli e procedure di riscossione coattiva

1. I ruoli predisposti in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 13, comma 3, e 17, debbono essere vistati per l'esecutività dal Responsabile della specifica entrata.

2. Le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato, nelle forme previste dal presente regolamento, per l'adempimento.

3. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singola entrata, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Articolo 23

Abbandono del credito

1. In conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 129/1999 di emanazione del regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità: a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146:

a) non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi provinciali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi,

qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo fissato in Euro 20,00 fatti salvi successivi adeguamenti di legge;

b) se l'importo del credito supera il limite previsto nel precedente punto a), si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare;

c) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo;

d) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica ai crediti per tributi provinciali esigibili, dalla Provincia o da soggetti terzi, contestualmente ad altre somme che ne costituiscono la base imponibile, quali ad esempio le addizionali provinciali, il tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, prevenzione e igiene dell'ambiente, e l'imposta sulle assicurazioni di responsabilità civile di conduzione autoveicoli.

2. L'abbandono è formalizzato con apposita dichiarazione, anche cumulativa, del Responsabile della rispettiva entrata.

Titolo VI - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 24

Tutela giudiziaria

Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Articolo 25

Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del Responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;

b) valore della lite;

c) costo della difesa;

d) costo della soccombenza;

e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di proseguire una lite il Responsabile di cui al comma 1, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile di cui al comma 1 procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:

a) doppia imposizione;

b) errore di persona;

c) errore sul presupposto;

d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;

f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi,

deduzioni o detrazioni non riconosciute;

g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

Articolo 26

Accertamento con adesione

1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento si applica, anche per le entrate tributarie della Provincia, la norma dettata dall'art. 50 L. n. 449/1997 in materia di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti per i tributi erariali dal D.Lgs. n. 218/1997 concernente disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, in quanto compatibili.

Articolo 27

Riduzione delle sanzioni

1. E' applicabile la norma di cui all'articolo precedente in materia di possibilità di riduzione delle sanzioni, in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), L. n. 662/1996 concernente la previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti, in quanto compatibili.

Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Concessionari della riscossione.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

Articolo 29

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' fatta salva la normativa in tema di euro.

Articolo 30

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla esecutività della presente deliberazione.

PROVINCIA DI CHIETI

Originale di Deliberazione del Consiglio Provinciale

N. CON / 68

L'anno Duemilacinque il giorno Nove del mese di Settembre nella solita sala provinciale delle adunanze, convocato per le ore 15:00, nei modi di legge e previo avvisi notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica di prima convocazione alla quale hanno partecipato i Consiglieri come dall'appello nominale. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16.00

OGGETTO: Approvazione modifiche all'art. 17 del Regolamento Provinciale delle Entrate.

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Avv. Panfilo DI SILVIO, in continuazione di seduta pone all'esame del Consiglio Provinciale l'argomento in oggetto indicato.

Alla presente deliberazione sono presenti:

COLETTI TOMMASO
ANDREACOLA FILIPPO
ARGIRO' NICOLA
CAMPLI CARMINE
CAPORALE ALEX
CIARRAPICO MARIO
CICCHITTI NICOLA
D'OTTAVIO VINCENZO
D'AMICO CAMILLO
D'ORTONA AMEDEO
DI CARLO VALENTINO
DI LIZIA EMILIO
DI SILVIO PANFILO
FAGNILLI PALMERINO
FEBBO MAURO
MANCI FILIPPO
MENNA OSVALDO
MENNA ROBERTO
MINCONE NICOLA
MONTEFERRANTE AGOSTINO
ORLANDI CLAUDIO
PAOLUCCI SILVIO
QUADRINI NICOLA
RICCI FRANCESCO
TINARI NICOLA
ZUCCARINI ANSELMO

Risultano assenti:

CELLUCCI GIUSEPPE
D'ONOFRIO GAETANO
MARCOVECCHIO MANUELE
MASCITELLI ALFONSO
TAVANI ANTONIO

(Sono presenti il Presidente della Provincia Sen. Tommaso Coletti e n.25 Consiglieri)
(Sono assenti n.5 consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ANNA MARIA

Precedente	Nuovo
Articolo 17	**Articolo 17**
Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi	**Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi**
1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute alla Provincia non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l' indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell' esatta individuazione del debito.	1 La contestazione del mancato pagamento di somme dovute alla Provincia non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l' indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell' esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie; in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il precedente comma.	2 Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie; in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il precedente comma.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese postali e/o di notifica sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.	*3 Qualora la compilazione del provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio e, comunque, di ogni altro atto da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull' atto medesimo.* *Ciò integra e sostituisce ad ogni effetto di legge anche l'apposizione di sigilli timbri e simili comunque previsti.*
4 La Provincia, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può stabilire per i propri tributi l'applicazione di tassi d'interesse determinati nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso d'interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, L. n. 133/1999, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.	4 La comunicazione al destinatario degli atti di cui *al primo e secondo comma precedenti* deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese postali e/o di notifica sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti. 5 La Provincia, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può stabilire per i propri tributi l'applicazione di tassi d'interesse determinati nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso d'interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, L. n. 133/1999, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.